



**Contratto per le utilizzazioni on line
delle opere musicali e audiovisive
amministrate dalla SIAE**

(M.S.P. MULTIMEDIA SERVICE PROVIDER)

**Licenza SIAE
posizione n.**

**QUESTA PROPOSTA CONTRATTUALE E' VALIDA PER TUTTO IL PERIODO IN CUI ESSA RIMANE
CONFORME AL TESTO PUBBLICATO NEL SITO DELLA SIAE. SI CONSIGLIA QUINDI DI VERIFICARE TALE
CONFORMITA' PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE.**

AVVERTENZA

**N.B. La licenza diviene efficace solo con la firma validamente apposta da parte del contraente
e della SIAE, a seguito dell'effettuazione del primo pagamento dovuto da parte del
contraente.**

Si prega di completare tutte le parti della Licenza che riguardano i dati del Licenziatario o la
descrizione e i dati del Servizio / Servizi oggetto della Licenza, in particolare:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • DATI ANAGRAFICI | pag. 2 |
| • COMUNICAZIONI (art. 23) | pag. 16 |
| • DATE e FIRME | pagg. 16-17 |
| • DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' | Allegato n. 3 |

La Licenza non completamente compilata in ogni sua parte non potrà essere rilasciata.



**LICENZA
(M.S.P. MULTIMEDIA SERVICE PROVIDER)
PER LE UTILIZZAZIONI ON LINE
DELLE OPERE MUSICALI AMMINISTRATE DALLA SIAE**

E

**ACCORDO
PER LA DETERMINAZIONE DELL'EQUO COMPENSO EX ART. 46-BIS L.D.A.
PER LE UTILIZZAZIONI ON LINE DI OPERE AUDIOVISIVE**

TRA

la **Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)**, Ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell'art.1 della legge 9 gennaio 2008, n.2, con le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, con sede legale in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in nome proprio e per conto dei propri Associati e Mandanti,

E

.....
(di seguito indicato come "il Licenziatario")

rappresentato da

sede legale o domicilio in (città), (prov.), (cap)

(indirizzo)

codice fiscale..... partita I.V.A.

numero di iscrizione al registro delle imprese (o al Repertorio delle attività economiche REA) presso la Camera di Commercio di

sede amministrativa in (città), (prov.), (cap)

(indirizzo)

numero di telefono..... fax.....

e-mail per comunicazioni della SIAE (obbligatorio)

Gli URL del Sito / Siti Web oggetto della Licenza (di seguito indicati come "il Sito") e gli eventuali Social Network ai quali – su autorizzazione e sotto il controllo del Licenziatario – è estesa l'offerta degli stessi contenuti o servizi del Sito sono indicati nell'apposita dichiarazione di responsabilità, Allegato n. 3 (art. 22 della Licenza).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 **Definizioni**

Ai fini di questa Licenza valgono le seguenti definizioni:

- a) Per “**Sito Web**” o “**Sito**” si intende il sito sul World Wide Web registrato con un nome di dominio, raggiungibile attraverso il protocollo http e accessibile attraverso un indirizzo IP ed un URL (Uniform Resource Locator), completo di file collegati, pagine e link e la sua versione destinata alla ricezione attraverso apparecchi mobili ovvero attraverso l’applicazione che abilita all’accesso al Sito; lo stesso termine va riferito all’insieme di servizi, documenti e Pagine Web residenti sullo stesso server e interconnessi da collegamenti dinamici, la cui responsabilità editoriale è attribuita ad un unico soggetto (singolo o collettivo), che crea, produce, assembla e organizza i programmi ed i relativi contenuti, nonché a qualsiasi banca dati residente su, o accessibile da, piattaforme tecnologiche idonee ad attuare la messa a disposizione di opere amministrare attraverso la rete Internet o reti telematiche dello stesso tipo.
- b) Per “**Legge sul Diritto d’Autore**” si intende la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione (di seguito indicata come “**L.D.A.**”).
- c) Per “**Equo Compenso ex art. 46-bis L.D.A.**” o “**Equo Compenso**” si intende il compenso irrinunciabile dovuto agli autori dei contributi di soggetto, sceneggiatura e regia di Opere Audiovisive da coloro che esercitano i diritti di sfruttamento economico per ciascuna distinta utilizzazione diversa dallo sfruttamento nelle sale Audiovisive, ivi compreso il compenso per le opere espresse originariamente in lingua straniera dovuto agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento dei dialoghi espressi originariamente in lingua straniera
- d) Per “**Opere Audiovisive**” si intendono le opere di cui agli articoli 46-50 L.D.A., quali film di sala (a soggetto, a carattere documentario o di animazione); film di montaggio destinati alla sala; cortometraggi a soggetto; film per la TV, miniserie televisive; opere televisive seriali (serie, serial, soap opera, telenovela, sitcom, ecc.) di finzione o di animazione; documentari cinematografici e televisivi di qualsiasi genere, originali o a base di archivio, realizzate come opera unitaria o facente parte di una raccolta tematica o concepiti come opera seriale in più puntate (es. *docusoap*), e i come pure i frammenti di dette opere.
- e) Per “**Licenziatario**” si intende il titolare di questa Licenza, nella sua qualità di Content Provider del Sito Web.
- f) Per “**Content Provider**” o “**Multimedia Service Provider**” si intende l’ultimo soggetto (persona fisica o giuridica) nella catena di trasmissione all’Utente finale, effettivamente responsabile della scelta dei contenuti, delle modalità tecniche ed operative di svolgimento del servizio e della sua messa a disposizione del pubblico sotto il proprio marchio. Allo scopo di fugare ogni possibile dubbio, resta inteso che da parte o presso o con la collaborazione di questo soggetto, possono essere forniti e sottoposti a controllo tutti i dati necessari per l’applicazione di questa Licenza e relativi in particolare all’identificazione delle opere, al numero delle utilizzazioni e alle eventuali entrate generate dal servizio. Resta altresì inteso che un semplice trasporto di dati (mère conduite) e/o la sola fornitura dei mezzi tecnici necessari per consentire o effettuare una comunicazione telematica (ad esempio, servizi di hosting o di realizzazione e manutenzione del Sito) non costituisce di per sé attività tale da attribuire la qualifica di Content Provider.
- g) Per “**Pagina Web**” si intende un insieme di file collegati di testi, suoni, immagini fisse e immagini in movimento, organizzati nella forma di menù multimediale, trasferiti in sequenza dal Sito Web e visualizzati dall’Utente mediante browser, tastiere, IVR o altre tecnologie di ricerca.
- h) Per “**Servizio di Pagina Web**” si intende la messa a disposizione di Opere Musicali e audiovisive appartenenti al Repertorio amministrato dalla SIAE, in qualsiasi formato, tale da consentire all’Utente che accede alle pagine all’interno del Sito Web, l’ascolto, la visione e/o la riproduzione delle suddette opere nei termini previsti da questa Licenza.
- i) Per “**Pagina vista**” (“**Page view**”) si intende la richiesta di apertura di una singola Pagina Web effettuata da un Utente del servizio.

- l) Per “**Pagine viste al mese**” (“**PAVM**”) si intende il numero medio di Pagine Web del Sito visitate dagli Utenti nel corso di un mese.
- m) Per “**Subscription models**” si intendono i modelli di business che prevedono il pagamento da parte degli Utenti finali di un canone di abbonamento (anche sotto forma di carte a scalare prepagate, quote associative, contributi di qualsiasi genere o simili) per usufruire in tutto o in parte del Servizio di Pagina Web all’interno del Sito.
- n) Per “**Introiti Lordi annui del Sito**” si intendono, al netto dell’IVA, le seguenti entrate del Licenziatario per l’accesso e l’uso del Servizio di Pagina Web:
- i) i corrispettivi pagati dall’Utente finale per l’accesso o la fruizione del Servizio;
 - ii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario, direttamente od indirettamente attraverso altra persona fisica o giuridica, per la presenza di pubblicità di qualsiasi genere all’interno del Servizio di Pagina Web;
 - iii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario a fronte di un contratto di sponsorizzazione per la cui esecuzione egli utilizzi all’interno del Servizio di Pagina Web opere appartenenti al Repertorio della SIAE;
 - iv) i compensi versati da terzi al Licenziatario per ottenere la disponibilità del Servizio di Pagina Web ai fini della sua offerta al pubblico in bundling con i loro prodotti o servizi, incrementati di una percentuale fissata di comune intesa tra la SIAE e il Licenziatario;
 - v) il corrente valore di mercato dei beni e/o servizi ricevuti dal Licenziatario in cambio della fornitura di spazi pubblicitari all’interno del Servizio di Pagina Web (contratti di bartering, scambio merci o simili);
 - vi) i compensi di qualsiasi genere versati da terzi al Licenziatario per consentire a determinate categorie di Utenti finali di accedere gratuitamente al Servizio di Pagina Web all’interno del Sito;
 - vii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario per autorizzare il collegamento di siti di terzi al Sito o per la fornitura ai siti di terzi di programmi realizzati dal Licenziatario stesso e nel cui ambito siano utilizzate opere appartenenti al Repertorio della SIAE;
 - viii) ogni altro compenso derivante da, o collegato alle Opere Musicali e Audiovisive presenti nel Servizio di Pagina Web, non rientrante nelle precedenti tipologie, anche sotto forma di revenue sharing o condivisione di ricavi con soggetti terzi fornitori di servizi (quali servizi di televoto, messaggistica a pagamento, numeri telefonici tariffati, servizi interattivi).
- o) Per “**Prezzo finale al pubblico**” si intende l’importo effettivamente pagato dall’Utente quale corrispettivo per il downloading o lo streaming di un’Opera Musicale o Audiovisiva appartenente al Repertorio amministrato dalla SIAE.
- p) Per “**Pubblicità**” si intende qualsiasi forma di messaggio e/o comunicazione commerciale, incorporato o associato con il Servizio di Pagina Web, sotto forma di banner, spot, promozioni, etc. relativa a servizi, prodotti e marchi commerciali per i quali il Licenziatario ottiene un qualsiasi tipo di corrispettivo, diretto o indiretto.
- q) Per “**Utenti**” si intendono coloro che accedono al Servizio di Pagina Web, con o senza pagamento di un corrispettivo.
- r) Per “**Link**” si intende ogni collegamento ipertestuale effettuato tra il Sito e i siti di terzi in grado di consentire agli Utenti di avere accesso a file contenenti opere amministrato. Non si considerano compresi in questa nozione di "link" i collegamenti generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale.
- s) Per “**Deep Link**” si intende il link contenente un collegamento diretto ai nodi interni del sistema ipertestuale di un altro sito, senza accesso alla pagina di presentazione iniziale del sito medesimo (homepage). Si intende altresì il link che, non presentando elementi univoci di riconoscibilità del sito “linkato”, faccia apparire le pagine di quest’ultimo come appartenenti al sito “linkante”. E’ considerata equivalente a Deep Link qualsiasi forma di collegamento ipertestuale che incorpora materiali di provenienza esterna, quali ad esempio embedding, framing, pop-up e finestre ad apertura automatica nel sito linkante.

- t) Per “**Preascolto**” (“**Prelistening**”) o “**Preview**” si intende la possibilità consentita all’Utente di ascoltare o visionare su sua richiesta un frammento di un’opera Musicale o Audiovisiva della durata massima di 45 secondi, senza possibilità di effettuare il downloading di tale frammento.
- u) Per “**Download**” o “**Downloading**” si intende una tecnica che consente all’Utente di trasferire un’opera, a pagamento o gratuitamente, in via permanente, con o senza la possibilità di ascolto o visione nel corso del downloading, sull’hard disk di un Personal Computer o su un altro apparecchio di riproduzione in grado di ricevere le trasmissioni Internet, e il successivo ascolto o la visione da tali fonti.
- v) Per “**Streaming**” si intende una tecnica che consente agli Utenti di ascoltare o visionare in tempo reale e solo in via temporanea, a pagamento o gratuitamente, un’opera direttamente dal Sito Web e senza che il Licenziatario consenta né la riproduzione dei file sull’hard disk di un Personal Computer o su un altro apparecchio di riproduzione, né il successivo ascolto o visione da tali fonti. Il Download temporaneo (“*Tethered download*” o “*rented download*”) è equiparabile allo Streaming.
- w) Per “**Apparecchio di riproduzione**” (“**Storage Device**”) si intende qualsiasi apparecchiatura o dispositivo equivalente, attualmente esistente o inventato in futuro, su cui possono essere riprodotti, in via temporanea o permanente, file contenenti opere amministrare.
- x) Per “**Musica a richiesta**” e “**Video a richiesta**” (“**on-demand**”) si intendono i servizi interattivi di offerta di opere amministrati in forma audio o video, effettuati in modalità downloading o in modalità streaming.
- y) Per “**Webcasting**” si intendono sia i servizi originali, sistematicamente diffusi in modalità webcasting, che i servizi di ridiffusione on line non in simultanea dei programmi di soggetti esercenti l’attività di emittenti radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite.
- z) Per “**Simulcasting**” si intende la ridiffusione simultanea on line, attraverso la rete Internet o reti telematiche dello stesso tipo, senza modifiche o integrazioni, dei programmi di soggetti esercenti l’attività di emittenti radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite effettuata dalle stesse emittenti.
- aa) Per “**Podcasting**” o “**Podcast**” si intende un sistema che consente la fruizione asincrona e off-line per esclusivo uso personale di contenuti audio o video in formato digitale, scaricati automaticamente a titolo gratuito o a pagamento dal Sito del Licenziatario e salvati nella memoria di un apparecchio di riproduzione. Ai fini di questa Licenza, per essere qualificati come podcast, tali contenuti devono essere tratti da programmazioni di flusso, da qualsiasi piattaforma provenienti (come broadcasting e webcasting), e non deve essere consentita l’estrazione di singole Opere Musicali o frammenti di Opere Audiovisive ai fini del loro download. I podcast non possono avere durata superiore ai 60 minuti primi; non devono contenere al loro interno Opere Musicali in numero superiore a 15 per ciascun file, o per una durata superiore al 75% della durata dell’intero file. Inoltre la successione delle Opere Musicali contenute nel file e riprodotte per intero deve essere interrotta da contenuti parlati e/o da commenti.
- bb) Per “**Servizi Ibridi**” si intende la messa a disposizione degli Utenti, in aggiunta alle Opere Musicali o audiovisive amministrare dalla SIAE, di contenuti di altro genere (quali oroscopi, java games, wallpaper, news, ecc.).
- cc) Per “**Servizi multimodali**” si intende la messa a disposizione degli Utenti di Opere Musicali o Audiovisive amministrare dalla SIAE in modalità streaming e downloading.
- dd) Per “**Servizio di flusso**” si intende, ai fini della presente Licenza, l’accesso ad un palinsesto, senza la possibilità di accedere ai singoli contenuti a richiesta.
- ee) Per “**Palinsesto**” si intende l’insieme, predisposto dal Licenziatario, di una serie di contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, e comunicati al pubblico come flusso continuo.



Art. 2 **Oggetto della Licenza**

2.1 Oggetto della Licenza è l'utilizzazione on line delle opere amministrare dalla SIAE sulla rete Internet e sulle altre reti telematiche dello stesso tipo. La Licenza riguarda anche le applicazioni multimediali idonee ad integrare audio e video e i servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall'Utente ("on demand").

2.2 Sono altresì considerate oggetto della Licenza le trasmissioni su filo o senza filo, o realizzate attraverso una combinazione dei due mezzi, attuate anche mediante sistemi basati sulla convergenza tra Internet ed altri mezzi di telecomunicazione.

2.3 E' espressamente esclusa dall'oggetto di questa Licenza l'utilizzazione delle Opere Musicali o Audiovisive (sotto forma di suonerie, ringback tones, fulltrack downloading, dediche, messaggi etc.) nei servizi di telefonia mobile, per la quale si dovrà ottenere apposita licenza.

Art. 3 **Repertorio della SIAE**

3.1 Fanno parte del Repertorio della SIAE oggetto di questa Licenza le Opere Musicali e i frammenti di tali Opere affidate alla sua amministrazione durante il periodo di validità della Licenza dai suoi associati e mandanti, e ricomprese nel Repertorio della Sezione Musica della SIAE.

3.2 Nel Repertorio della SIAE rientrano anche le opere create o pubblicate durante il periodo di validità di questa Licenza e le opere degli autori per le quali la SIAE, a seguito di contratti di rappresentanza sottoscritti con società d'autori straniere o di accordi raggiunti con altri aventi diritto, ha ricevuto il mandato di provvedere all'amministrazione dei diritti oggetto di questa Licenza. L'elenco delle società d'autori straniere che alla data della sottoscrizione di questa Licenza hanno concluso contratti di rappresentanza con la SIAE è consultabile nel sito www.siae.it. A fini di mera consultazione, secondo termini e condizioni ivi previsti, è altresì disponibile all'indirizzo <http://opereMusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do?language=it> la ricerca di Opere Musicali presenti nell'archivio della SIAE.

3.3 Salvo quanto previsto al successivo art. 4, la SIAE conferma di essere nella condizione di rilasciare questa Licenza e di ricevere i relativi pagamenti per conto dei suoi associati e mandanti. Qualora il Licenziatario informi la SIAE di aver ricevuto da un terzo una contestazione sull'utilizzo di opere oggetto della Licenza, la SIAE si adopererà per assistere il Licenziatario nella soluzione del caso.

3.4 E' altresì amministrato dalla SIAE l'Equo Compenso relativo alle Opere Audiovisive, come definite all'art. 1.d), facenti parte del Repertorio della Sezione Cinema.

Art. 4 **Riserva degli aventi diritto**

4.1 Qualora la SIAE riceva, in base alla sua normativa interna, una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori suoi associati e mandanti, potrà inibire, temporaneamente o a tempo indeterminato, l'uso di alcune o di tutte le loro Opere Musicali in relazione al particolare utilizzo previsto da questa Licenza. La comunicazione di tale inibizione è inserita nell'apposita pagina del sito della SIAE che il Licenziatario si impegna a consultare.

4.2 Analogamente, qualora la SIAE riceva disdetta di accordi di rappresentanza o di agenzia relativi a repertori controllati da titolari di diritti non suoi associati e/o amministrati da società di autori straniere, la SIAE comunicherà al Licenziatario l'esclusione del Repertorio, indicandone la decorrenza conformemente alla disdetta ricevuta.

4.3. Il Licenziatario è tenuto ad escludere dal servizio le opere inibite o escluse ai sensi dei commi precedenti immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione della SIAE.

4.4 L'elenco periodicamente aggiornato degli aventi diritto che, alla data del rilascio di questa Licenza, hanno fatto riserva ai sensi del comma 1 precedente è messo a disposizione del



Licenziatario sul sito Web della SIAE all'indirizzo http://www.siae.it/UtilizzaOpere_art11.asp?click_level=0600.0700.0700.4000&.

Art. 5 **Territori**

La Licenza è rilasciata dalla SIAE per le utilizzazioni in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 6 **Diritti concessi**

6.1 Con questa Licenza, in base ai poteri di amministrazione che le sono stati conferiti dai suoi associati e mandanti, la SIAE autorizza in via non esclusiva il Licenziatario, alle condizioni e con i limiti di seguito specificati, a:

- a) registrare, direttamente o avvalendosi dell'attività di terzi, le opere appartenenti al Repertorio Musicale amministrato dalla SIAE;
- b) riprodurre, tramite caricamento dei relativi file all'interno di una banca dati digitale, gestita dal Licenziatario o da terzi, le registrazioni e le riproduzioni delle opere di cui sopra (c.d. uploading) ad uso esclusivo della loro inclusione in uno dei servizi oggetto di questa Licenza;
- c) mettere tali opere a disposizione del pubblico, per il solo uso privato e personale, a partire dal Sito oggetto della Licenza, in maniera che ciascun Utente possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (diritto di comunicazione al pubblico);
- d) consentire agli Utenti di effettuare la riproduzione temporanea o permanente delle opere, per il solo uso privato e personale (c.d. Downloading).
- e) ridiffondere in forma simultanea ed inalterata i programmi emessi in qualità di emittente via etere, via cavo o via satellite (cd. Simulcasting), ove non compreso nella licenza per l'emissione di programmi.

6.2 Sulla base dei diritti concessi con questa Licenza è escluso che gli Utenti possano effettuare la riproduzione delle opere su supporti, apparecchiature o dispositivi di qualsiasi tipo per un uso diverso da quello esclusivamente privato e personale.

6.3 La Licenza concessa al Licenziatario dalla SIAE in nessun modo pregiudica l'applicazione delle disposizioni legali e regolamentari in vigore relative al compenso per copia privata (artt. 71–*sexies* e segg.).

6.4 Previa sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità di cui all'allegato 3, con esplicito riferimento alle Opere Audiovisive, è altresì pagabile in base alle disposizioni di questa Licenza l'Equo Compenso relativo alle Opere Audiovisive ai sensi dell'art. 46-*bis* L.D.A.

Art. 7 **Divieto di sub-licenza**

7.1 In assenza di preventivi accordi formalizzati per iscritto con la SIAE, è espressamente vietato per il Licenziatario trasferire o cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, uno qualsiasi dei diritti acquisiti o delle obbligazioni assunte con questa Licenza. Qualora il Licenziatario non rispetti tale divieto il contratto di Licenza si intenderà risolto, previa comunicazione della SIAE espressa nei termini di legge.

7.2 Il Licenziatario potrà avvalersi della collaborazione di terzi per lo svolgimento del servizio, a condizione di mantenere il pieno controllo di tutte le fasi del servizio reso agli Utenti.

7.3. Il Licenziatario è tenuto a fornire per iscritto alla SIAE l'elenco dei siti Web dei terzi, suoi partner e/o coutilizzatori, che distribuiscono con il suo accordo il servizio nei territori oggetto della Licenza. La SIAE si riserva il diritto di rilasciare un'apposita, separata licenza ai siti Web che distribuiscono o offrono, gratuitamente o a pagamento, in tutto o in parte, il servizio del Licenziatario, anche nel caso in cui esso sia assemblato o incluso all'interno di una serie di servizi.

**Art. 8** **Diritti esclusi**

8.1 Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.D.A.. Gli adattamenti tecnici delle opere o di parti di esse, se ed in quanto resi necessari da particolari esigenze di ordine tecnico connesse alla natura ed alla tipologia delle utilizzazioni on line, dovranno essere effettuati nel rispetto dei diritti di cui sopra.

8.2 E' escluso dal campo di applicazione di questa Licenza, e resta nella piena disponibilità dei suoi titolari ed espressamente riservato, il diritto di elaborazione di cui all'art.18 della L.D.A.. Non sono quindi consentiti da questa Licenza gli adattamenti, le traduzioni e qualsiasi modifica delle Opere Musicali, compresa quella delle sole parole, che non siano stati espressamente autorizzati dai titolari dei diritti.

Art. 9 **Limiti della Licenza**

9.1 Qualsiasi diritto o modalità di utilizzo delle opere amministrare dalla SIAE diversi da quelli previsti dall'art. 6 di questa Licenza sono espressamente esclusi. In particolare restano escluse da questa Licenza e sono soggette ad apposita, distinta autorizzazione preventiva della SIAE, le seguenti attività:

- a) l'utilizzazione delle opere nei servizi di telefonia mobile sotto forma di suonerie, ringback tones, fulltrack downloading, dediche, messaggi, ecc.;
- b) la pubblica esecuzione delle opere nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa quella effettuata a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico;
- c) la diffusione delle opere a mezzo delle emissioni radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite;
- d) la produzione, la messa in commercio o la distribuzione di supporti audio e video.

9.2 Questa Licenza non consente l'ulteriore comunicazione al pubblico e/o distribuzione delle opere a terzi, in qualsiasi forma e modo, da parte degli Utenti.

9.3 Il Licenziatario si impegna a chiarire negli spazi visivi del Sito, e comunque con modalità adeguate, in modo facilmente accessibile al pubblico, che i download sono destinati al solo uso privato e personale e che è vietato qualsiasi diverso atto di utilizzazione delle opere (reimmissione in rete, comunicazione al pubblico, pubblica esecuzione, riproduzione in copie, prestito, noleggio, condivisione con terzi).

9.4 Non sono compresi tra i diritti oggetto di questa Licenza, in quanto non amministrati dalla SIAE, i diritti spettanti:

- a) agli autori e agli editori Musicali per l'abbinamento o l'associazione permanente tra Opere Musicali e immagini fisse o in movimento (c.d. diritto di sincronizzazione);
- b) agli autori e agli editori Musicali per la riproduzione grafica, la visualizzazione sul display del PC, il downloading e la stampa dei testi letterari e delle note (spartiti o partiture) delle Opere Musicali oggetto di questa Licenza, nonché per lo scorrimento, in contemporanea alla trasmissione video, dei testi letterari (come ad esempio nel Karaoke);
- c) ai produttori di Opere Audiovisive per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro opere (art. 46 L.D.A.).

9.5 Per tali diritti il Licenziatario è tenuto ad ottenere preventivamente l'autorizzazione dei rispettivi titolari. Resta inteso che, qualora la SIAE acquisisca dai titolari il mandato di amministrazione, in forma esclusiva o non esclusiva, dei diritti di cui sopra, ne darà comunicazione al Licenziatario, con l'indicazione delle relative modalità e condizioni di esercizio, compreso l'eventuale obbligo di preventiva approvazione degli aventi diritto.

9.6 Non sono compresi nell'oggetto di questa Licenza, in quanto non affidati alla tutela della SIAE, i diritti connessi all'esercizio del diritto di autore, ed in particolare quelli specificamente indicati qui di seguito e spettanti:

- a) ai produttori di fonogrammi per l'utilizzazione del disco e di altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni e di voci (articoli da 72 a 73 *bis* L.D.A.) e con riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle loro registrazioni e/o fissazioni con qualsiasi procedimento effettuate;
- b) agli artisti interpreti o esecutori per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco o su altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli 73 e 73 *bis* e da 80 a 85 *bis* L.D.A.);
- c) alle imprese di diffusione radiofonica o televisiva per l'utilizzazione delle loro emissioni (art. 79 L.D.A.);
- d) ai produttori di Opere Audiovisive o audiovisive per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro realizzazioni (art. 78 *ter* L.D.A.).

9.7. Il Licenziatario assume la piena e totale responsabilità in merito all'utilizzazione delle opere amministrare anche sotto il profilo del rispetto dei diritti connessi e degli altri diritti eventualmente spettanti ai legittimi titolari.

9.8 Questa Licenza non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti in questione, poste in essere dal Licenziatario medesimo o dai suoi danti causa.

Art. 10 **Menzioni e informazioni obbligatorie**

10.1 Il Licenziatario si impegna a riportare nella home page del Sito e/o far riportare in modo visibile dai distributori del suo servizio il logo della SIAE nella forma da essa approvata ovvero, quando ciò non sia tecnicamente possibile, la menzione “**Licenza SIAE n. /I/**” con il numero d'ordine di questa Licenza.

10.2 La mancata segnalazione degli estremi della Licenza SIAE comporta il pagamento da parte del Licenziatario di una penale di Euro 500,00 per ogni trimestre di inosservanza dell'obbligo.

Art. 11 **Misure tecnologiche di protezione e informazioni sul regime dei diritti (DRM)**

11.1 Il Licenziatario potrà convertire il formato dei file contenenti le Opere Musicali o Audiovisive e potrà utilizzare misure tecnologiche di protezione allo scopo di impedire o limitare l'uso non autorizzato delle opere o delle registrazioni.

11.2 Il Licenziatario si impegna a non interferire, eliminare o modificare le misure tecnologiche di protezione e qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti eventualmente apposta alle opere o alle registrazioni dai titolari dei relativi diritti.

Art. 12 **Link tra il Sito del Licenziatario e i siti di terzi**

12.1 La Licenza è concessa esclusivamente per il Sito del Licenziatario.

12.2. Qualora il Sito del Licenziatario offra in webcasting programmi trasmessi da terzi o metta a disposizione degli Utenti opere residenti su siti di terzi come se facessero parte del Sito o del contenuto editoriale del Sito, anche ma non esclusivamente come nel caso del Deep Link, è sufficiente che siano comunicati alla SIAE i programmi o i siti di origine delle opere, a condizione che detti programmi o siti di terzi abbiano ottenuto una separata licenza.

12.3 Sarà considerato tra gli Introiti Lordi qualsiasi ricavo o beneficio economico di qualsiasi tipo che il Licenziatario tragga da Link del Sito a siti di terzi, oppure dal webcasting oppure da ogni altro uso di opere utilizzate in origine da terzi.

12.4 In caso di Link del Sito a siti non muniti di separata licenza, il Licenziatario risponderà in solido con i titolari di tali siti degli obblighi relativi all'uso di opere del Repertorio della SIAE. Tale responsabilità solidale è esclusa solo a condizione che il Licenziatario non sia intervenuto nella selezione delle opere, non sia a conoscenza dell'illiceità del sito altrui, non abbia ottenuto dall'operazione alcun beneficio economico o commerciale diretto o indiretto e rimuova il Link entro 48 ore dalla richiesta scritta in tal senso da parte della SIAE.



12.5 Il Licenziatario riconosce espressamente che per l'uso di Opere Musicali o Audiovisive residenti nel suo Sito da parte di siti di terzi, mediante Link o in qualsiasi altro modo, quale ad esempio un player incorporato a mezzo di una qualsiasi forma di embedding, pop up, finestra di apertura automatica o simili, deve essere ottenuta dai terzi una distinta, specifica autorizzazione della SIAE per le Opere Musicali e deve essere corrisposto l'Equo Compenso, per le Opere Audiovisive. Analogamente, è necessaria separata licenza per il webcasting effettuato da terzi come pure per qualsiasi altro uso da parte di terzi di opere residenti nel Sito del Licenziatario. Il Licenziatario si impegna a indicare esplicitamente tale obbligo ai terzi.

12.6 In caso di Link al Sito effettuati da siti di terzi non muniti di separata licenza, il Licenziatario risponde in solido con i titolari di tali siti degli obblighi relativi all'ulteriore uso. Tale responsabilità solidale è esclusa se il Licenziatario abbia inserito nei suoi accordi con i terzi l'obbligo per tali siti di richiedere l'autorizzazione della SIAE o di altra società di autori ad essa collegata e blocchi o rimuova il Link al Sito entro 48 ore dalla richiesta scritta in tal senso da parte della SIAE.

12.7 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai link generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale.

12.8 Salvo specifici accordi conclusi in tal senso con la SIAE, qualora il Licenziatario operi anche in qualità di Access o Hosting Provider, questa Licenza non si estende alle utilizzazioni del Repertorio della SIAE nei siti dei soggetti destinatari dei suoi servizi di Accesso o di Hosting.

12.9 Allo scopo di fugare ogni possibile dubbio, resta inteso che, ove in una qualsiasi circostanza e in qualsiasi punto della rete Internet abbiano luogo, attraverso Link o altri mezzi tecnici, usi ulteriori delle opere che comportino una nuova forma di sfruttamento del Repertorio, la SIAE avrà il diritto di rilasciare una distinta, specifica autorizzazione che copra tali usi e di esigere l'Equo Compenso per le Opere Audiovisive.

Art. 13 **Utilizzazioni pubblicitarie**

13.1 Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.4 di questa Licenza, il Licenziatario è tenuto ad ottenere direttamente il preventivo espresso consenso degli aventi diritto, autori ed editori, per qualsiasi uso delle opere a fini pubblicitari, ed in particolare per il loro inserimento in spot pubblicitari o per l'abbinamento o l'associazione permanente tra Opere Musicali e immagini fisse o in movimento con contenuto pubblicitario o tra una determinata composizione e un determinato messaggio o campagna promozionale o pubblicitaria (c.d. diritto di sincronizzazione). Sono esclusi dall'obbligo del preventivo consenso i messaggi di utilità sociale. Senza la specifica autorizzazione degli aventi diritto, autori ed editori, non è pertanto consentita l'utilizzazione delle Opere Musicali o Audiovisive nel contesto di campagne pubblicitarie, effettuate anche su altri media, per la promozione del servizio.

Art.14 **Utilizzazione di altri repertori tutelati dalla SIAE**

14.1 Il Licenziatario si impegna a richiedere alla SIAE le autorizzazioni necessarie in tutti i casi in cui intenda utilizzare anche opere appartenenti al Repertorio delle altre Sezioni della Società (Lirica, DOR, OLAF). Le opere comprese nei repertori delle Sezioni Lirica, Dor e Olaf sono indicate nel Regolamento Generale della SIAE, pubblicato nel sito www.siae.it.

14.2 Il Licenziatario prende atto che, in base alla normativa SIAE, le utilizzazioni delle opere comprese nei repertori delle Sezioni Lirica, DOR e OLAF devono, in massima parte, essere espressamente consentite dall'autore o dai suoi aventi causa (eredi, cessionari ed editori). Il consenso o il diniego all'utilizzazione verrà comunicato dalla competente Sezione della SIAE (Lirica, DOR e OLAF) dietro richiesta scritta del Licenziatario.

**Art. 15** **Compensi**

15.1 Il Licenziatario corrisponderà come corrispettivo per l'utilizzazione delle opere appartenenti al Repertorio Musicale della SIAE i compensi come determinati nell'allegato n.1, che costituisce parte integrante di questa Licenza.

15.2. In caso di utilizzazione di Opere Audiovisive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.4, lett. c), il Licenziatario corrisponderà alla SIAE l'Equo Compenso di cui all'art.46 *bis* L.D.A. determinato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante di questa Licenza.

15.3. Qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero trimestre precedente alla sottoscrizione o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati, nonché un compenso supplementare pari al 20% dell'importo così calcolato.

15.4. I compensi minimi trimestrali di cui all'allegato n. 1, in vigore al 1° gennaio 2010, sono aggiornati automaticamente, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI riferito all'anno precedente, a far data dal 1° gennaio 2011. La SIAE comunicherà per iscritto al Licenziatario, prima del 20 gennaio di ciascun anno, la misura della variazione e l'importo dei nuovi compensi minimi. E' facoltà della SIAE procedere all'aggiornamento con cadenza pluriennale invece che annuale.

15.5 Fatto salvo quanto previsto all'art. 15.4, tutti i compensi potranno essere variati dalla SIAE e saranno comunicati per iscritto al Licenziatario con mezzo idoneo entro il 30 novembre di ciascun anno, nel qual caso le variazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

15.6 In caso di incremento nella misura dei compensi il Licenziatario potrà recedere dal contratto, con decorrenza dalla data del previsto aumento dei compensi, a mezzo di fax o lettera inviata alla SIAE entro il 31 dicembre dello stesso anno. Qualora il Licenziatario non eserciti tale facoltà entro il termine di cui sopra le variazioni nella misura dei compensi saranno considerate da lui approvate e la SIAE potrà effettuare la fatturazione degli importi dovuti dal Licenziatario in base alla nuova tariffa.

15.7 Resta inteso che, se a seguito di controlli effettuati dalla SIAE il Servizio o Servizi di Pagina Web non risultino conformi a quanto dichiarato a mezzo dell'Allegato n. 3, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle tariffe della SIAE effettivamente applicabili.

Art. 16 **Cauzione per l'attività di downloading a pagamento**

16.1 All'atto della sottoscrizione di questa Licenza il Licenziatario è tenuto a costituire, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di licenza, un deposito cauzionale esente da IVA in misura pari all'ammontare dei compensi dovuti dal Licenziatario nel corso di un trimestre ed, in ogni caso, non inferiore a Euro 1.000,00.

16.2 Alla chiusura di ciascun periodo di conto trimestrale la SIAE ha la facoltà di richiedere la revisione dell'ammontare della cauzione versata, al fine di adeguarlo alla misura prevista dal comma precedente. Il Licenziatario è tenuto ad integrare l'ammontare della cauzione fino alla concorrenza della somma dovuta entro cinque giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso della SIAE, inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

16.3 La cauzione può essere costituita in valuta legale mediante bonifico bancario a favore della SIAE- Ufficio Multimedialità sul conto corrente intestato a SIAE presso UNICREDIT S.p.A. - Roma EUR - Piazzale dell'Industria, 46 - 00144 ROMA, utilizzando le coordinate indicate all'art. 18 della Licenza o mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni) o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R.449/1959 e successive modificazioni e/o integrazioni). Tale fideiussione deve essere prestata dall'Istituto bancario o assicurativo con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art.1944, 2° comma del Codice Civile ed alla facoltà di opporre eccezioni, prevedendo l'obbligo per il garante di versare l'importo della

fideiussione a semplice richiesta, entro tre giorni liberi dalla data di ricezione della richiesta della SIAE e con spese a carico del Licenziatario.

16.4 La mancata prestazione della cauzione o la mancata sua integrazione richiesta dalla SIAE costituiscono condizione sospensiva di efficacia di questa Licenza e motivo di risoluzione del contratto.

16.5 Il deposito cauzionale deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e deve comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SIAE, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale controversia in ordine all'adempimento del presente contratto. In caso di inadempimento da parte del Licenziatario, la SIAE tratterà, in tutto o in parte, il deposito cauzionale, fatti salvi ogni diritto e azione in caso di in capienza del deposito costituito e per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 17 Report

17.1 Il Licenziatario si obbliga a fornire trimestralmente alla SIAE, entro e non oltre il 20° giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare (20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre), resoconti (report) analitici delle transazioni effettuate, contenenti obbligatoriamente i dati identificativi delle opere, comprendenti almeno i titoli, i compositori e gli autori (cognome e nome), gli artisti interpreti o esecutori delle Opere Musicali.

17.2. Detti report analitici dovranno inoltre contenere i seguenti dati:

- per le attività di **streaming gratuito**, i dati relativi al numero di ascolti effettuati tramite l'accesso al Sito nel periodo di competenza per ogni singola opera;
- per le attività di **streaming a pagamento**, i dati relativi al numero di ascolti effettuati tramite l'accesso al Sito nel periodo di competenza per ogni singola opera (numero delle transazioni e prezzo finale al pubblico, al netto dell'IVA);
- per le attività di **downloading gratuito**, i dati relativi al numero di download (scaricamenti) effettuati tramite l'accesso al Sito nel periodo di competenza per ogni singola opera
- per le attività di **downloading a pagamento**, i dati relativi ai download (scaricamenti) effettuati tramite l'accesso al Sito nel periodo di competenza per ogni singola opera (numero delle transazioni e prezzo finale al pubblico, al netto dell'IVA);
- per l'attività di **downloading temporaneo** (es. tethered download), i dati relativi al numero di ascolti dei file scaricati effettuati dagli Utenti per la durata del download;
- per i servizi erogati attraverso **“subscription model”**, i dati relativi agli ascolti e/o ai download effettuati tramite l'accesso al Sito nel periodo di competenza per ogni singola opera (numero delle transazioni e numero degli abbonamenti, al netto dell'IVA).

17.3 Per le attività di **webcasting** il Licenziatario è tenuto a fornire alla SIAE, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il report delle utilizzazioni effettuate nell'anno precedente, con i dati relativi ai titoli, ai compositori e agli autori (cognome e nome) e agli artisti interpreti o esecutori delle Opere Musicali.

17.4 Il Licenziatario fornirà alla SIAE, se disponibili, anche i dati sugli editori originali o sui produttori delle opere utilizzate e i numeri di codice (ISWC, ISAN o altro) attribuiti alle opere stesse dalla SIAE.

17.5 Per le Opere Audiovisive assoggettate all'Equo Compenso i report dovranno riportare le seguenti informazioni:

- a) Titolo. Per le opere di nazionalità non italiana: Titolo originale e Titolo italiano.
- b) Autori (almeno il regista).
- c) Genere, nazionalità, anno e, ove disponibile il numero di nulla osta per la circolazione nelle sale.
- d) Per le Opere Audiovisive di tipo seriale, il titolo della serie e il titolo del singolo episodio.

- e) Per le Opere Audiovisive di tipo seriale di nazionalità non italiana, il titolo originale dell'opera, della serie e del singolo episodio.
- f) Numero di transazioni per Titolo.
- g) Prezzo praticato all'Utente.

17.6 I report devono essere forniti su supporto informatico. Eventuali specifiche richieste della SIAE in merito alle modalità di invio dei report saranno comunicate dalla SIAE al Licenziatario all'indirizzo indicato al successivo art. 23.

17.7 Per le attività di streaming di opere musicali, i report dovranno essere forniti utilizzando l'apposita area dei Servizi Online della SIAE (<https://online.siae.it>) utilizzando il formato indicato dalla SIAE nella stessa area. Per le altre attività, i report dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi di posta elettronica della SIAE - Ufficio Multimedialità: report.multimedia@siae.it e contabilita.multimedia@siae.it. Ove le caratteristiche dei Servizi offerti dal Licenziatario lo richiedano, lo scambio delle informazioni in forma elettronica potrà avvenire secondo specifiche modalità definite di comune accordo tra la SIAE e il Licenziatario stesso.

17.8 In caso di dichiarazioni mendaci e/o inesatte e/o incomplete sui dati indicati nei report, in quanto influenti sui compensi da corrispondere per diritto d'autore, la responsabilità civile e penale sussiste in capo al Licenziatario.

Art. 18 **Termini e modalità di pagamento dei compensi**

18.1 Tutti i compensi minimi trimestrali garantiti o gli acconti calcolati sui compensi definitivi dell'anno precedente devono essere versati alla SIAE anticipatamente mediante pagamenti trimestrali, da corrispondere entro 20 giorni dall'inizio del trimestre di competenza, ossia entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre di ciascun anno. Il trimestre iniziato è considerato per intero.

18.2 Il calcolo definitivo degli importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno sulla base degli Introiti Lordi del Sito relativi all'anno precedente, determinati a norma dell'art.1, che il Licenziatario è tenuto a comunicare contestualmente alla SIAE con apposito modulo (allegato n. 2). A richiesta della SIAE il Licenziatario fornirà copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA. Qualora non siano dovuti importi a titolo di conguaglio i compensi minimi vengono incamerati a titolo definitivo.

18.3 I compensi dovuti dalla data di inizio delle utilizzazioni, come indicata nella relativa dichiarazione (allegato n. 3), devono essere corrisposti all'atto della sottoscrizione di questa Licenza.

18.4 Il pagamento dei compensi da calcolare in base ai report delle utilizzazioni deve essere effettuato trimestralmente dal Licenziatario entro 20 giorni dalla fine del trimestre di competenza, ossia entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio di ciascun anno. Unitamente al report deve essere compilato il prospetto di liquidazione dei compensi redatto in base ad apposito modulo (allegato n. 4).

18.5 I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a SIAE presso UNICREDIT S.p.A. - Roma EUR - Piazzale dell'Industria, 46 - 00144 ROMA, utilizzando le seguenti coordinate:

Iban: IT 80 F 02008 05137 000004983830
BIC SWIFT: UNCRITM1732

specificando nella causale "Ufficio Multimedialità - Licenza MSP numero ; periodo di competenza (trimestre o saldo annuale)".



18.6 La SIAE si riserva di comunicare al Licenziatario l'introduzione di modalità e strumenti di pagamento alternativi, anche informatici, ritenuti validi sotto il profilo della sicurezza, dell'efficacia e della semplicità d'uso.

Art. 19 **Controlli della SIAE**

19.1. Fermo quanto previsto dalla L.D.A. per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il Licenziatario riconosce alla SIAE la piena facoltà di verificare l'esattezza, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati forniti dal medesimo in adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e di controllare, con tutte le tecnologie e in tutti i modi idonei, tutti i dati e tutte le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell'oggetto di questa Licenza nonché di verificare ogni informazione utile a definire l'ammontare dei compensi dovuti alla SIAE.

19.2. La facoltà di controllo di cui al presente articolo potrà essere esercitata dalla SIAE anche nei 24 mesi successivi alla scadenza o alla risoluzione del contratto di Licenza.

19.3 Le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate durante il normale orario di lavoro del Licenziatario e con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

19.4 Il Licenziatario è tenuto a consentire al personale di ruolo della SIAE, a professionisti e/o a società di revisione da essa incaricati, di effettuare l'attività di controllo di cui al presente articolo senza limitazioni o restrizioni di sorta, consentendo ai soggetti sopra elencati l'accesso, anche attraverso mezzi informatici (compresa l'installazione di appositi software di controllo) alle documentazioni contabili e fiscali, ivi compreso il partitario delle fatture rilasciate ai clienti e le fatture acquisti e vendite, oltretutto ai dati relativi alle entrate ed alle transazioni avvenute per la fornitura delle Opere Musicali o Audiovisive su qualunque supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura e in qualsiasi luogo le suddette documentazioni si trovino, compreso presso i soggetti che forniscano o abbiano fornito servizi di hosting o altri servizi relativi al Sito.

19.5 Per lo svolgimento dei Controlli, la SIAE potrà comunicare al Licenziatario che intende verificare la reportistica ed i relativi pagamenti mediante l'esame di campioni, in formato cartaceo e/o digitale, riferiti ai singoli tipi di utilizzo oggetto della Licenza. Il campione dovrà coprire un periodo di attività non inferiore al 10% dell'intero periodo oggetto dei Controlli e sarà rilevato su settimane non consecutive. Le date e l'ampiezza a cui commisurare il campione saranno concordate all'inizio dei Controlli. Il campione concordato sarà rappresentativo dell'attività del Licenziatario per il tipo o i tipi di utilizzazione a cui è riferito, in modo da poterne costituire il parametro ai fini delle risultanze dei Controlli stessi.

19.6 Qualora il Licenziatario disponga della gestione diretta del server contenente i dati relativi alle transazioni, dovranno essere rilasciate agli incaricati della SIAE, così come identificati al precedente art. 19.1 le specifiche (USER-id e password) utili all'accesso ai file interessati. Ulteriori modalità relative alla gestione dei file di lettura, appositamente predisposti dal Licenziatario, potranno essere concordate in sede applicativa. Nel caso in cui tale server non sia direttamente gestito dal Licenziatario, quest'ultimo si impegna espressamente per il fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., affinché il soggetto che gestisce il predetto server rilasci agli incaricati della SIAE, così come identificati al precedente art. 19.1, le specifiche (USER-id e password) utili all'accesso ai file interessati, nonché a fornire, la documentazione attestante il numero e la tipologia delle transazioni effettuate, sottostanti al rapporto tra il Licenziatario ed il terzo.

19.7 Il Licenziatario riconosce alla SIAE il diritto di trarre estratti e di far copia, anche informatica, di tutti i dati ed i documenti, su qualsivoglia supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura essi si trovino, pertinenti alle utilizzazioni del Repertorio amministrato dalla SIAE.

19.8 Qualora all'esito del controllo la SIAE rilevi la violazione da parte del Licenziatario di uno o più obblighi contemplati in questa Licenza, compresa la debenza da parte del Licenziatario di somme maggiori di quelle corrisposte, ne farà contestazione scritta al Licenziatario stesso, descrivendo la fattispecie e fornendo gli elementi in suo possesso. Il Licenziatario avrà il diritto e l'onere di far pervenire alla SIAE, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione scritta, le proprie eventuali osservazioni e gli elementi a proprio carico. Decorso

infruttuosamente il termine dinanzi menzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta della SIAE circa la mancata accettazione dei motivi illustrati dal Licenziatario, questi corrisponderà alla SIAE, entro 5 giorni dall'emissione della fattura, l'importo del quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato riscontrato il mancato pagamento, fermo quanto disposto dall'art. 20 e con salvezza di ogni diritto e azione da parte della SIAE.

19.9 Qualora i mancati pagamenti imputabili al Licenziatario siano superiori al 10% degli importi da esso corrisposti per il periodo di conto preso in esame, le spese del controllo saranno poste interamente a carico del Licenziatario. La relativa fattura dovrà essere saldata entro 5 giorni dalla sua emissione.

19.10 La SIAE e i terzi incaricati sono obbligati alla massima riservatezza circa i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso dei controlli. I dati e le informazioni raccolti durante i controlli saranno usati solo per verificare l'esattezza degli importi corrisposti dal Licenziatario e potranno essere portati a conoscenza, e solo per finalità connesse a questa Licenza, dei revisori dei conti della SIAE e di professionisti esterni anch'essi soggetti all'obbligo di riservatezza.

19.11 L'attività di controllo sarà effettuata dalla SIAE nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il Licenziatario informerà i propri Utenti che taluni dati personali potrebbero essere oggetto di verifica da parte della SIAE e assume a suo carico ogni onere relativo alle comunicazioni nei loro confronti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art.20 **Penali**

20.1. In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dall'art. 18 di questa Licenza, la SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento. Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore della SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

20.2. Il Licenziatario sarà tenuto, altresì, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto della SIAE alla risoluzione del rapporto per colpa del Licenziatario ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del Repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti degli articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

20.3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15.3, qualora la licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, saranno comunque dovute le penali applicabili per il ritardato pagamento ai sensi del presente articolo.

Art. 21 **Modifiche in corso di licenza**

21.1 Questa Licenza è suscettibile di modifiche ed aggiornamenti nei casi in cui:

- a) vengano adottate nuove disposizioni legislative risultanti anche parzialmente incompatibili o in contrasto con le normative vigenti alla data del rilascio della Licenza;
- b) la SIAE concluda accordi con una o più associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle parti interessate, a cui il Licenziatario aderisca, che prevedano una diversa regolamentazione della materia;
- c) la SIAE aderisca ad accordi internazionali tesi ad acquisire più specifiche garanzie a tutela dei propri associati e mandanti, nonché ad armonizzare le procedure di riscossione dei diritti d'autore e la correlata reportistica.

21.2 Non darà luogo a revisione e/o aggiornamento di questa Licenza l'eventuale modifica della compagine sociale del Licenziatario ovvero la cessione a società controllanti, partecipate o comunque collegate dell'azienda o del ramo d'azienda cui la presente Licenza inerisce, a condizione che di tali eventuali operazioni il Licenziatario dia avviso alla SIAE entro e non oltre il

termine di 30 giorni dalla data di efficacia delle stesse. In tal caso la SIAE avrà titolo per ottenere dall'acquirente l'azienda o il ramo d'azienda dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico delle obbligazioni nascenti da questa Licenza. A tale ultimo proposito il Licenziatario garantisce espressamente il fatto del terzo.

21.3 Fermo quanto previsto dall'art. 15.5, qualsiasi modifica a questa Licenza non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

Art.22 **Inizio, cessazione o variazione di attività**

22.1 Contestualmente alla sottoscrizione della Licenza, il Licenziatario è tenuto a compilare in ogni sua parte una distinta dichiarazione di responsabilità (Allegato n. 3), necessaria anche alla determinazione del compenso e del termine iniziale cui riferire i pagamenti, per ciascun Sito o Servizio offerto o Social Network al quale i Servizi siano estesi.

22.2 Il Licenziatario si impegna a comunicare alla SIAE tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di responsabilità – a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – l'inizio di un nuovo Sito o Servizio, con tutte le informazioni rilevanti per la determinazione dei compensi. In caso di omessa dichiarazione, ferma la responsabilità del Licenziatario anche agli effetti degli articoli 171 e ss. L.D.A. per l'utilizzo illecito del Repertorio della SIAE nel nuovo Sito o Servizio, in aggiunta al compenso dovuto si applica il compenso supplementare previsto dall'art. 15.3.

22.3 Il Licenziatario si impegna a comunicare alla SIAE tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni tramite la presentazione di una nuova dichiarazione di responsabilità – a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta nel Sito o nei Servizi offerti al pubblico e tutte le altre informazioni rilevanti per la determinazione dei compensi ai sensi della presente Licenza. In caso di omessa comunicazione di variazione, per tutta la durata dell'omissione il Licenziatario è tenuto a pagare la tariffa più alta tra quella dovuta ai sensi della precedente dichiarazione di responsabilità e quella effettivamente applicabile a seguito della comunicazione o dell'accertamento della variazione. Sono altresì applicabili le penali previste dall'art. 20 della presente Licenza.

22.4 Qualora il Licenziatario decida di cessare il Servizio ne darà comunicazione scritta alla SIAE a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 25. In mancanza di tale comunicazione, il Licenziatario sarà tenuto alla corresponsione dei compensi trimestrali previsti da questa Licenza.

22.5 Le comunicazioni del Licenziatario saranno inviate al seguente indirizzo: SIAE - Viale della Letteratura, 30 - 00144 ROMA, all'attenzione del Direttore dell'Ufficio Multimedialità oppure al

seguente indirizzo e-mail

Art. 23 **Obblighi di informativa**

23.1 Il Licenziatario si impegna a comunicare alla SIAE tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni – a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta riguardo alla titolarità del Servizio, alla ragione sociale, all'indirizzo, alla sede sociale e a tutte le altre informazioni rilevanti. In assenza della detta comunicazione, il Licenziatario è responsabile per ogni eventuale danno o pregiudizio che potrà derivare alla SIAE dalla mancata comunicazione delle modifiche o variazioni di cui sopra.

23.2 Le comunicazioni del Licenziatario saranno inviate all'indirizzo indicato all'art. 22.5.

23.3 Le comunicazioni della SIAE saranno inviate al seguente indirizzo indicato dal Licenziatario:

..... ;



all'attenzione di

Art. 24 **Risoluzione del contratto di Licenza**

24.1 Nel caso in cui il Licenziatario venga meno ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sopra citati, la SIAE ha la facoltà di risolvere il contratto di Licenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa notifica delle contestazioni, da effettuare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all'esperimento degli ulteriori rimedi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto di Licenza ha effetto dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla formale messa in mora inviata con le modalità sopra specificate, qualora entro tale termine il Licenziatario non si conformi a quanto richiesto.

24.2 La SIAE ha altresì il diritto di recedere dal contratto di Licenza in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento del Licenziatario. In tal caso la SIAE comunicherà al Licenziatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria decisione di recedere dal contratto di Licenza e la data dalla quale il recesso avrà effetto.

24.3 Nel caso di risoluzione o di recesso, il Licenziatario è tenuto a cessare immediatamente ogni utilizzo delle opere, che a partire dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione. Resta inteso che le somme versate alla SIAE saranno definitivamente acquisite a titolo di indennizzo e le somme eventualmente dovute saranno immediatamente esigibili, con riserva di quanto dovuto per danni ed interessi.

Art. 25 **Termini di validità**

25.1 La Licenza ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno. Dopo tale data essa si rinnoverà per periodi di sei mesi, a meno che non sia disdetta da una delle due parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni semestre. In nessun caso la disdetta potrà avere effetto retroattivo.

25.2 A seguito della disdetta effettuata ai sensi del comma precedente, il Licenziatario è tenuto a cessare immediatamente ogni utilizzo delle opere, che a partire dalla data di cessazione della Licenza sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione.

25.3 Questa Licenza sostituisce qualsiasi precedente intesa, comunicazione o garanzia che abbia avuto luogo tra le parti con riferimento alla materia che costituisce l'oggetto della Licenza.

25.4 I compensi previsti come corrispettivo per il rilascio di questa Licenza non avranno in alcun modo valore di precedente rispetto a qualsiasi altra forma di utilizzazione delle opere affidate all'amministrazione della SIAE.

Art. 26 **Legge applicabile e Foro competente**

26.1 Questa Licenza è soggetta alla legge italiana.

26.2 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della Licenza sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Data

Il Licenziatario (timbro e firma)

La SIAE

.....

.....



Ai sensi e per gli effetti di cui gli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le clausole di cui all'art. 4 (Riserva degli aventi diritto), art. 10 (Menzioni e informazioni obbligatorie), art. 12 (Link tra il Sito del Licenziatario e i siti di terzi), art. 15 (Compensi), art.16 (Cauzione per l'attività di downloading a pagamento), art. 19 (Controlli della SIAE), art. 20 (Penali), art. 21 (Modifiche in corso di licenza), art. 22 (Inizio, cessazione o variazione di attività), art. 25 (Termini di validità), art. 26 (Legge applicabile e Foro competente).

Data

Il Licenziatario (timbro e firma)

.....

.....

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa fornita dalla SIAE – Titolare del trattamento dei dati – ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, nel sito web www.siae.it e fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della SIAE per le finalità ivi indicate.

Data

Il Licenziatario (timbro e firma)

.....

.....

**Allegato n. 1****COMPENSI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE
(ART. 15 DELLA LICENZA)****Premessa**

I compensi di seguito indicati si applicano ai portali e ai siti Web per i quali la diffusione, la presentazione, la promozione e l'offerta di file contenenti Opere Musicali o Audiovisive sono parte sostanziale del servizio on-line, indipendentemente dalle modalità con cui l'offerta avviene, a titolo gratuito o a pagamento, in streaming o downloading.

I compensi minimi trimestrali ed i compensi minimi unitari qui riportati sono in vigore al 1° gennaio 2010.

Criteri di determinazione dei compensi

I compensi dovuti dal Licenziatario come corrispettivo per l'utilizzazione delle opere amministrare dalla SIAE sono determinati in relazione alle modalità di utilizzazione e alle condizioni economiche di offerta al pubblico dei Servizi. Sulla base di tali parametri sono state individuate le categorie illustrate di seguito; condizioni specifiche saranno definite separatamente per forme e modalità di utilizzazione diverse da quelle individuate dal presente allegato.

Per i siti che presentino utilizzazioni appartenenti a più categorie tra quelle elencate nel presente allegato i compensi dovuti ed i minimi applicabili a ciascuna si cumulano, salvo eccezioni espressamente previste.

Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

1. Streaming a richiesta gratuito e downloading gratuito di opere intere

1.1. Il compenso è determinato nella misura del 12% degli Introiti Lordi annui del Sito individuati a norma dell'art.1 della Licenza. Gli Introiti Lordi così definiti dovranno essere comunicati dal Licenziatario alla SIAE con il modulo Allegato n. 2 e potranno essere accertati dalla SIAE in base ai dati del bilancio consuntivo o della dichiarazione IVA, o ad altra idonea documentazione contabile. La tariffa è applicabile anche quando sia effettuato il solo streaming gratuito o il solo downloading gratuito.

1.2. Fino al 31 dicembre 2012 è applicata una deduzione temporanea alla tariffa fissata al punto precedente ed il compenso è fissato nel 10,5% degli Introiti Lordi annui del Sito.

1.3. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella che segue. Tale compenso, da versare anticipatamente con cadenza trimestrale, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando l'aliquota nella tabella sopraindicata. Per il download gratuito, in aggiunta a tale compenso minimo trimestrale è dovuto un compenso minimo unitario di €0,10 per ciascun download effettuato.

<i>Streaming a richiesta gratuito di opere intere</i>	
Categoria del portale o del Sito	Minimo trimestrale
Portali o siti con un numero di PAVM (*) superiore a 8 milioni	€7.500,00
Portali o siti con un numero di PAVM (*) compreso tra 4 milioni e 8 milioni	€4.500,00
Portali o siti con un numero di PAVM (*) compreso tra 400.000 e 4 milioni	€3.000,00
Portali o siti con un numero di PAVM (*) non superiore a 400.000	€900,00

(*) Per PAVM (Pagine Viste Mese) si intende il numero medio delle pagine web del Sito visitate dagli Utenti nel corso di un mese.

1.3. In caso di trasmissione in diretta a titolo gratuito di concerti dal vivo o di altre manifestazioni dal vivo a contenuto prevalentemente Musicale è dovuto un compenso aggiuntivo per ciascun evento, in relazione alla sua durata e al numero di contatti rilevati per l'evento stesso, determinato sulla base della tabella che segue. Il Licenziatario è tenuto a dare alla SIAE comunicazione preventiva dell'iniziativa e a corrispondere il compenso come sopra determinato entro 15 giorni dalla diffusione del concerto.

Concerti	<i>Compenso per ciascun evento</i>		
	Fino a 1.000 contatti	Da 1.000 a 10.000 contatti	Oltre 10.000 contatti
<i>Fino ad un'ora</i>	€100,00	€300,00	€600,00
<i>Oltre un'ora</i>	€150,00	€500,00	€1.000,00

2. Streaming a richiesta gratuito di frammenti di opere inferiori a 45''

Un compenso trimestrale di €300,00 è dovuto per il preascolto o la preview, senza downloading, di frammenti di Opere Musicali o Audiovisive di durata inferiore ai 45 secondi. Se è presente solo tale modalità di utilizzazione gratuita, tale compenso si applica in luogo del compenso di cui al punto 1.1, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del Sito.

3. Download gratuito in Operazioni Speciali

3.1. Download gratuito a fini di promozione di Opere Musicali

3.1.1. Un compenso trimestrale di €300,00 è dovuto nel caso in cui il Licenziatario consenta il downloading gratuito al fine di realizzare la promozione delle opere del Repertorio SIAE offerte nei servizi Musicali presenti nel suo sito e coperti dalla presente licenza, a condizione che:

a) la promozione non abbia una durata superiore ai 30 giorni;

b) non siano offerte contemporaneamente in promozione più di 5 opere, salvo eventuali eccezioni debitamente autorizzate per iscritto dalla SIAE;

c) il Licenziatario non paghi alcun compenso a titolo di diritti connessi per le registrazioni oggetto di tali promozioni.

Se è presente solo tale modalità di utilizzazione gratuita, questo compenso si applica in luogo del compenso di cui al punto 1.2 indipendentemente dalla categoria di appartenenza del Sito.

3.1.2. Qualora i limiti e le condizioni di cui sopra siano superati saranno dovuti i normali compensi previsti dai punti 1.1 e 1.2 per le attività di streaming a richiesta gratuito e di downloading gratuito.

3.2. Download gratuito a fini pubblicitari

3.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13 della Licenza, in caso di download gratuito a fini di pubblicità o di promozione di prodotti o servizi di terzi, in aggiunta ad altri servizi o attività inclusi nel presente allegato, è dovuto dal Licenziatario un compenso nella misura del 12% delle somme, al netto dell'IVA, da quest'ultimo percepite, per la realizzazione delle promozioni o delle campagne pubblicitarie per prodotti o servizi.

3.2.2. E' fatto salvo il minimo mensile di € 100,00 per operazione, oltre che un minimo di compenso unitario di € 0,10 per ogni opera Musicale scaricata nell'ambito dell'operazione pubblicitaria. Detti minimi di compenso si sommano e sono considerati come acconto sulle maggiori somme dovute ai sensi del punto 3.2.1. precedente. Il minimo di compenso così definito si applica anche qualora il download gratuito sia effettuato per la promozione o pubblicità di prodotti o servizi propri del Licenziatario, diversi dalle Opere Musicali (per le quali si applica il precedente 3.1.1).

3.2.3. Prima dell'avvio di ciascuna operazione promozionale o pubblicitaria per conto terzi o in proprio, il Licenziatario è tenuto a presentare una specifica dichiarazione di responsabilità contenente i dati relativi, secondo lo schema di cui all'allegato 3 bis.

3.3. Altre operazioni speciali

Qualora l'operazione promozionale o pubblicitaria non consista nel semplice download di singoli file o presenti caratteristiche non assimilabili a quelle delle operazioni di cui ai punti precedenti, la tariffa è stabilita di volta in volta in base alle caratteristiche dell'operazione, al valore economico della medesima ed ai parametri quantitativi dell'utilizzazione.

4. Downloading a pagamento

4.1. Il compenso per il downloading a pagamento di file Musicali, audio e video, è determinato nella misura del 12% del prezzo pagato dall'Utente finale, al netto dell'IVA. A tal fine il Licenziatario deve fornire alla SIAE i prezzi praticati e tutte le loro variazioni.

4.2. E' fatta salva l'applicazione di un minimo di compenso unitario di € 0,10 per ogni opera Musicale prelevata.

4.3. Fino al 31 dicembre 2012 è applicata una deduzione temporanea alla tariffa fissata ai precedenti punti ed il compenso è fissato nel 9,5% del prezzo pagato dall'Utente finale, al netto dell'IVA, con un compenso minimo unitario di € 0,08 per ogni opera Musicale prelevata. Il minimo di compenso per il downloading di interi album è determinato nella misura di € 0,80 per ciascun album contenente fino a 15 Opere Musicali. Si intende per album il download di fissazioni predefinite di Opere Musicali presentate in un formato corrispondente al supporto fisico, ad esempio CD, pubblicato per la vendita sotto tale denominazione.

4.4. Per il downloading a pagamento di file contenenti la colonna sonora o la musica di commento di Opere Audiovisive è applicata l'aliquota del 2,30% sul prezzo pagato dall'Utente finale, al netto dell'IVA. E' comunque dovuto un compenso minimo di € 0,10 per ogni colonna sonora. In via

sperimentale, le stesse tariffe sono applicabili anche alle opere musicali utilizzate quali sottofondo o commento in e-book, audio-book e analoghe pubblicazioni.

4.5. I compensi per il downloading a pagamento del presente punto 4 sono dovuti per tale forma di utilizzazione anche quando vengono corrisposti gli importi previsti dal punto 1.1.

4.6. Nei casi in cui il download a pagamento non è abbinato ai servizi di cui al punto 2 (cosiddetto pre-ascolto o pre-view), è dovuto un compenso minimo garantito di 300 euro trimestrali da versare anticipatamente per ciascun trimestre. A presentazione del report trimestrali dei download a pagamento, qualora i compensi effettivamente dovuti superino l'importo di 300 euro trimestrali, il versamento verrà considerato un anticipo sui compensi da liquidare.

5. Servizi erogati in abbonamento (subscription model)

5.1. Streaming

5.1.1. Il compenso dovuto per lo Streaming a richiesta a pagamento di tutti i tipi di file, audio e video, di contenuto Musicale è determinato nella misura del 10,5% degli Introiti Lordi del Servizio. Ai fini del calcolo dei compensi, il Licenziatario deve fornire alla SIAE un rendiconto trimestrale in cui sono riportati gli Introiti Lordi del periodo nonché i prezzi praticati e tutte le loro variazioni. E' applicabile in tutti i casi un compenso minimo unitario di €0,80 per abbonamento mensile.

5.1.2. Qualora il servizio in Streaming a pagamento sia sottoposto a limitazioni e/o condizioni che restringono l'interattività, la percentuale del compenso potrà essere ridotta, ma non potrà in nessun caso essere inferiore al 9,5% degli Introiti Lordi annuali.

5.1.3. E' comunque dovuto un compenso minimo garantito trimestrale da corrispondere anticipatamente con cadenza trimestrale, pari alla tariffa dello streaming gratuito di cui al punto 1.2 precedente, che costituisce acconto non rimborsabile sui compensi dovuti in base ai punti precedenti.

5.2. Download temporaneo ("tethered download" o "rented download")

Per il downloading temporaneo che consente la memorizzazione e l'ascolto di un numero indeterminato di Opere Musicali, per un periodo limitato in regime di subscription model il compenso è determinato applicando i punti 5.1.1 e 5.1.3 precedenti.

5.3. Download

5.3.1. Il compenso per la riproduzione di tutti i file (audio e video) di contenuto Musicale erogati in regime di abbonamento o "subscription model" è determinato applicando, per ogni abbonamento attivato, i minimi e le aliquote indicati nella sottostante tabella.

<i>Aliquote e minimi di compenso</i>		
Quantità di Opere erogate in abbonamento mensile	Aliquota di compenso	Minimo per abbonamento mensile
Fino a 5 opere	12%	€0,30
Da 6 a 14 opere	12%	€0,70
Da 15 a 30 opere	12%	€1,00
Oltre 30 opere	12%	Da negoziare

5.3.2. E' dovuto un compenso minimo trimestrale di €300,00 da corrispondere anticipatamente, che costituisce acconto non rimborsabile sui compensi dovuti in base al punto precedente.

5.3.3. Ai fini del calcolo dei compensi, il Licenziatario deve fornire alla SIAE un rendiconto trimestrale in cui sono riportati gli Introiti Lordi del periodo nonché i prezzi praticati e tutte le loro variazioni.

5.3.4. Fino al 31 dicembre 2012 è applicata una deduzione temporanea dell'aliquota di compenso che è così fissato nel 9,5% del prezzo pagato dall'Utente finale.

5.4. Servizi multimodali (streaming + download)

5.4.1. Il compenso per i servizi *multimodali (streaming + download)* a *contenuto Musicale* erogati in abbonamento è determinato applicando la seguente tabella:

<i>Aliquote e minimi di compenso</i>		
Quantità di Opere erogate in abbonamento mensile	Aliquota di compenso	Minimo per abbonamento mensile
Fino a 5 opere	12%	€1,00
Da 6 a 14 opere	12%	€1,40
Da 15 a 30 opere	12%	€1,70
Oltre 30 opere	12%	Da negoziare

5.4.2. Ai fini del calcolo dei compensi, il Licenziatario deve fornire alla SIAE un rendiconto trimestrale in cui sono riportati gli Introiti Lordi del periodo nonché i prezzi praticati e tutte le loro variazioni.

5.4.3. E' comunque dovuto un compenso minimo garantito trimestrale da corrispondere anticipatamente con cadenza trimestrale, pari alla tariffa dello streaming gratuito di cui al punto 1.2 precedente, che costituisce acconto non rimborsabile sui compensi dovuti in base ai punti precedenti.

6.Web Radio monocali non interattive

6.1. Per le web radio operanti con programmazione predefinita in modalità webcasting radiofonico (flusso continuo), senza possibilità per l'Utente di richiedere l'ascolto di una determinata opera o di una successione di opere a sua scelta e senza possibilità di interagire in alcun modo con le programmazioni offerte, i compensi dovuti per un canale audio sono calcolati sugli Introiti Lordi annui del Sito, individuati a norma dell'art. 1 della Licenza, applicando le percentuali indicate nella sottostante tabella.

6.2 E' fatta salva l'applicazione di un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella che segue. Tale compenso, da versare anticipatamente con cadenza trimestrale, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando l'aliquota sotto indicata.

Aliquote di compenso sugli introiti annui lordi		
Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Aliquota	
Fino al 25%	2%	
Dal 25% al 75%	5%	
Oltre il 75%	7%	
Minimi trimestrali		
Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Fino a 100.000 pagine viste al mese	Oltre 100.000 pagine viste al mese
Fino al 25%	€325,00	€485,00
Dal 25% al 75%	€425,00	€635,00
Oltre il 75%	€500,00	€750,00

(*) Per "pagine viste mese" si intende il numero medio delle pagine web generate dall'apertura del media player nel corso di un mese.

7.Web Radio multicanali non interattive

7.1. Per i bouquet di radio che, attraverso l'accesso al Sito, danno all'Utente la possibilità di scelta di un canale audio con programmazione predefinita, in modalità webcasting radiofonico (flusso continuo), le aliquote di compenso sono quelle previste dal precedente punto 6.

7.2. Per le web radio erogate gratuitamente sono fatti salvi i compensi minimi trimestrale riportati nella seguente tabella:

Web Radio multicanali gratuite	
Numero canali	Minimo trimestrale
2-3	€720,00
4-5	€1.440,00
6-7-8	€2.160,00
9-10	€2.880,00
11-20	€4.800,00

7.3. Il minimo di compenso per le web radio multicanale che offrano agli Utenti oltre 20 canali dovrà essere determinato sulla base delle caratteristiche dell'offerta e del bacino d'utenza.

7.4. Per le web radio erogate a pagamento sono fatti salvi i compensi minimi trimestrali riportati di seguito:

<i>Web radio multicanali a pagamento</i>	
Pagine viste mese	Minimo trimestrale
Fino a 100.000	€1.000,00
Oltre 100.000	€1.500,00

(*) Per "pagine viste mese" si intende il numero medio delle pagine web generate dall'apertura del media player nel corso di un mese.

8.Web radio interattive

Per le web radio che offrono a ciascun Utente la possibilità di personalizzare la programmazione a sua scelta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costruendo una playlist personalizzata oppure scegliendo composizioni appartenenti ad artisti, generi e/o periodi Musicali predeterminati) l'aliquota del compenso è stabilita nella misura del 12% degli Introiti Lordi del Sito web, individuati a norma dell'art. 1 della Licenza, con un minimo trimestrale di € 1.500,00 per ogni canale audio.

9.Web TV monocali

9.1. Per web tv si intende il Sito o la sezione di portale o di Sito che offre all'Utente l'accesso, in modalità streaming, a programmazione cosiddetta "di flusso" ovvero con contenuti video non individualmente accessibili, costituiti da Opere Audiovisive, video Musicali o filmati di vario genere.

9.2. I compensi sono dovuti nelle misure indicate nella tabella che segue e sono determinati in percentuale sugli Introiti Lordi annui del Sito, individuati a norma dell'art. 1. della Licenza

9.3. È fatta salva l'applicazione di un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella che segue. Il minimo trimestrale viene applicato fino a 100.000 pagine viste/accessi al mese ed è maggiorato del 15% per ogni tranche di 100.000 pagine viste/accessi al mese. Tale compenso, da versare trimestralmente, è considerato quale anticipo delle maggiori somme eventualmente dovute applicando le aliquote previste dalla tabella.

9.4. Nel caso di durata delle trasmissioni giornaliere inferiore a 10 ore, potrà essere applicata una riduzione fino al 40% del compenso minimo trimestrale.

Aliquote di compenso sugli introiti lordi annui e minimi trimestrali

Tipologia delle web tv e incidenza dei contenuti con presenza di Opere Musicali rispetto al totale dei contenuti messi a disposizione sul Sito	Aliquota di compenso	Minimo trimestrale
1) Web tv che utilizzano colonne sonore e musica di commento di Opere Audiovisive o musica di sottofondo di notiziari per non oltre il 50% del totale, e non prevedono altre forme di utilizzazione del repertorio della SIAE.	1,30 %	€360,00
2) Web tv che utilizzano essenzialmente colonne sonore e musica di commento di Opere Audiovisive per oltre il 50% del totale e altre Opere Musicali in modo del tutto marginale e occasionale.	2,30 %	€720,00
3) Web tv generaliste, che comprendono programmi Musicali, colonne sonore e video Musicali per non oltre il 70% del totale.	3,60 %	€1.080,00
4) Web tv Musicali, che comprendono programmi Musicali e video Musicali, per oltre il 70% del totale.	8,00 %	€2.160,00

9.5. Queste tariffe si applicano sia alla programmazione di tipo televisivo appositamente realizzata dalla web tv, sia alla ridiffusione simultanea on line di programmi originariamente diffusi via etere, via filo, via cavo o via satellite.

9.6. In caso di trasmissione in diretta a titolo gratuito di concerti dal vivo o di altre manifestazioni dal vivo a contenuto prevalentemente Musicale è dovuto un compenso aggiuntivo per ciascun evento, determinato in base a quanto previsto dal precedente punto 1.3.

10. Web TV o VOD – pagamento per evento

10.1. Per lo streaming e il downloading di contenuti video con presenza di Opere Musicali erogati con pagamento per evento/contenuto fruito, i compensi sono dovuti nelle misure indicate nella tabella che segue e sono calcolati sulla base del prezzo pagato dall'Utente finale, al netto dell'IVA:

Aliquote di compenso sugli introiti lordi annui e minimi unitari

Contenuti	Aliquota di compenso	Minimo
1) Video Musicali, videoclip, concerti.	10,5%	€0,08 ad opera
2) Colonne sonore e musica di commento di Opere Audiovisive	2,30%	€0,10 a colonna sonora
3) Trasmissione in simultanea di programmi generalisti televisivi originariamente diffusi da terzi.	3,60%	

10.2. Se è presente solo la modalità di utilizzazione con pagamento per evento, è comunque dovuto un compenso minimo garantito trimestrale di € 300,00 da corrispondere anticipatamente con cadenza trimestrale, che costituisce acconto non rimborsabile sui compensi dovuti in base ai punti precedenti.

11.Video on demand

11.1 Per “Video on demand (VOD)” si intende l’accesso a richiesta, attraverso il Sito o la sezione o pagina di portale o di Sito, in modalità streaming gratuito, a singoli contenuti video (escluse le Opere Audiovisive o loro frammenti di durata superiore a 10 minuti), come video Musicali, filmati di vario genere, sequenze di immagini fisse o in movimento. Sono esclusi i Servizi di flusso ed i servizi di User Generated Content, cosiddetti UGC. I Siti quali magazine on line di cultura e informazione cinematografica, che utilizzano opere musicali amministrate dalla SIAE esclusivamente come colonna sonora di trailer e simili contenuti audiovisivi, possono ottenere la specifica Licenza per Contenuti Audiovisivi Promozionali (CAP).

11.2 Il compenso annuo dovuto alla SIAE è calcolato applicando sugli Introiti Lordi, annui come definiti nelle premesse, l’aliquota percentuale determinata in base all’incidenza dei contenuti Musicali.

11.3. E’ fatta salva l’applicazione di un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tabella che segue. Tale compenso, da versare anticipatamente con cadenza trimestrale, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando l’aliquota sotto indicata.

11.4 E’ fatta salva l’applicazione di un compenso minimo trimestrale determinato sulla base della tipologia di Servizi e contenuti offerti dal Sito, come indicato nella sottostante tabella. Tale compenso, da versare anticipatamente con cadenza trimestrale, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando l’aliquota sotto indicata.

Tipologia dei Servizi e contenuti offerti dal Sito e incidenza delle opere musicali rispetto ai contenuti	Aliquota di compenso sugli Introiti Lordi	Compenso minimo trimestrale
1) Servizi che comprendono video con musica di commento e di sottofondo senza carattere promozionale e che non prevedono alcuna altra forma di utilizzazione delle opere musicali. Fino a 30 video, per una durata massima complessiva di 10 ore presenti sul Sito.	1,30 %	€250,00
2) Servizi generalisti che comprendono video con commenti musicali e colonne sonore. Fino a 30 video, per una durata massima complessiva di 10 ore.	3,60 %	€450,00
3) Servizi musicali che comprendono video di programmi musicali e video musicali. Fino a 20 video per una durata massima di 5 ore di filmati.	10,5 %	€450,00

11.5. Qualora l’utilizzazione ecceda i limiti previsti dalla precedente tabella, ferma restando l’aliquota prevista per ciascuna tipologia di Servizi e contenuti, si applica il minimo di compenso previsto per lo “Streaming a richiesta gratuito di opere intere”, indicato al punto 1 del presente Allegato; in tal caso, per i siti che offrono solo Servizi video con musica di commento e Servizi

generalisti – definiti ai punti 1) e 2) della tabella precedente – può essere applicato un abbattimento fino al 40% del minimo di compenso previsto al punto 1 del presente Allegato.

12. Podcasting

12.1. I compensi sono determinati in base alla tabella che segue purché siano presenti tutti i requisiti elencati nella lett. aa) dell'art. 1 (Definizioni) della Licenza.

<i>Aliquote di compenso sugli introiti lordi annui e minimi trimestrali</i>			
Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Aliquota	Fino a 15.000 download a settimana (*)	Fino a 30.000 download a settimana (*)
Fino al 25% della programmazione totale	2%	€325,00	€650,00
Dal 25% al 75% della programmazione totale	5%	€425,00	€850,00

(*) *Download prodotti a settimana: media dei download prodotti dal sito nel corso di una settimana*

12.2. Il minimo di compenso per le offerte superiori a 30.000 download a settimana dovrà essere determinato sulla base delle caratteristiche del podcast e del bacino d'utenza.

13. Estensione della Licenza all'offerta degli stessi contenuti su Social Network (sperimentale)

13.1. Qualora intenda offrire a titolo gratuito gli stessi o parte degli stessi contenuti presenti nel Sito o Servizio oggetto di questa Licenza, attraverso un Social Network aperto al pubblico o accessibile agli Utenti anche mediante una qualsiasi forma di iscrizione o registrazione, il Licenziatario si impegna a presentare una distinta dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 22 per ciascun Social Network in cui sia presente. In tal caso, il relativo compenso aggiuntivo è calcolato in base ai criteri previsti al presente allegato.

13.2. A titolo sperimentale, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 13.1, a parità della modalità del servizio offerto, i minimi di compenso applicabili per ciascun Servizio esteso a Social Network sono abbattuti del 70%.

14. Compensi per le utilizzazioni al di fuori del territorio italiano

14.1 Nel caso in cui il Paese di utilizzazione sia diverso dall'Italia, i compensi saranno determinati sulla base della tariffa del Paese cui l'offerta è destinata, fissata dalla competente società di autori. Il Licenziatario informerà la SIAE almeno due mesi prima della prevista estensione del servizio e non potrà attivare l'offerta prima della specifica autorizzazione della SIAE.

14.2 Il Licenziatario dovrà fornire alla SIAE report separati su base territoriale per consentire il calcolo e il pagamento dei compensi dovuti.

**Allegato n. 2**
**DICHIARAZIONE DEGLI INTROITI LORDI RELATIVI ALL'ANNO RESA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LICENZA
 Licenziatario Licenza SIAE n. Servizio**

Il sottoscritto.....

dichiara in fede che la società..... ha percepito, per l'accesso e l'uso del Servizio di Pagina Web, gli Introiti Lordi di seguito indicati, che compaiono nel bilancio o nella dichiarazione IVA della suddetta società relativi all'anno :

INTROITI	IMPORTO
a) corrispettivi pagati dall'Utente finale per l'accesso o la fruizione del Servizio	
b) corrispettivi percepiti direttamente od indirettamente, attraverso altra persona fisica o giuridica, per la presenza di pubblicità di qualsiasi genere all'interno del Servizio di Pagina Web	
c) corrispettivi percepiti a fronte di un contratto di sponsorizzazione per la cui esecuzione siano state utilizzate all'interno del Servizio di Pagina Web Opere Musicali appartenenti al Repertorio amministrato dalla SIAE	
d) compensi versati da terzi per ottenere la disponibilità del Servizio di Pagina Web ai fini della sua offerta al pubblico in <i>bundling</i> con i loro prodotti o servizi	
e) valore corrente di mercato dei beni e/o servizi ricevuti in cambio della fornitura di spazi pubblicitari all'interno del Servizio di Pagina Web (contratti di <i>bartering</i> , scambio merci o simili)	
f) compensi di qualsiasi genere versati da terzi per consentire a determinate categorie di Utenti finali di accedere gratuitamente al Servizio di Pagina Web all'interno del Sito	
g) corrispettivi percepiti per autorizzare il collegamento di siti di terzi al Sito o per la fornitura ai siti di terzi di programmi da lui realizzati e nel cui ambito siano utilizzate Opere Musicali appartenenti al Repertorio amministrato dalla SIAE	
h) ogni altro compenso derivante dallo sfruttamento di Opere Musicali non rientrante nelle precedenti tipologie	
TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H)	
ALIQUOTA COMPENSO SIAE	
COMPENSO DOVUTO	
ANTICIPI CORRISPOSTI	
CONGUAGLIO	
TOTALE FATTURATO DELL'AZIENDA COME RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO	

Data

Il Licenziatario

**Allegato n. 3****DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'***(Art. 22 della Licenza: compilare una singola scheda per ogni Sito o Servizio)*

Posizione n. Licenza n. (riservato alla SIAE) /..... /.....

Il Licenziatario **DICHIARA**di essere titolare del Sito **che svolge le seguenti attività:**

	Tipologia dell'attività	Data d'inizio dell'attività gg/mm/aaaa	Note
1	Streaming a richiesta gratuito		PAVM.....
2	Downloading gratuito di opere intere		
3	Streaming di concerti dal vivo		Durata minuti Numero contatti
4	Streaming a richiesta gratuito di frammenti di opere inferiori a 45"		
5	Downloading gratuito a fini promozionali		
6	Downloading a pagamento		
7	Streaming a richiesta a pagamento		
8	Servizi ibridi erogati attraverso subscription model		
9	Downloading temporaneo attivato attraverso subscription model		
10	Web radio monocanali non interattive		Percentuale di musica PAVM
11	Web radio multicanali non interattive		Numero di web Radio
12	Web radio interattive		Numero di web Radio
13	Web tv gratuite		Categoria di appartenenza PAVM
14	Web tv a pagamento		Categoria di appartenenza
15	Video on demand		Categoria di appartenenza
16	Podcasting		Percentuale di musica n. di download
17	Equo compenso ex art. 46 bis L.D.A.		Specificare tipologia di utilizzazione (es. streaming, download gratuito o a pagamento).....

Data..... Il Licenziatario (timbro e firma)

**Allegato n. 3 (segue)****DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'****EVENTUALE ESTENSIONE DI ATTIVITA' A SOCIAL NETWORK**

Social Network	Data d'inizio dell'attività	Attività (indicare il relativo numero della tabella sopra)

Data..... Il Licenziatario (timbro e firma)

**Allegato n. 3 bis**

**ATTIVITA' PROMOZIONALE
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**
(Da compilare ai sensi del punto 3 dell'Allegato n. 1)

Posizione n.

Licenza n. (riservato alla SIAE) / /

Il Licenziatario

DICHIARA

che il Sito consente, a fini di pubblicità/promozione di prodotti/servizi in nome proprio/o di terzi, quanto di seguito descritto:

PRODOTTO/SERVIZIO OGGETTO DELLA PROMOZIONE (specificare, ove presente, anche il marchio):

.....

DESCRIZIONE OFFERTA	DURATA	
Preascolto / preview audio o video	Dal al	PAVM
Streaming a richiesta gratuito audio	Dal al	PAVM
Streaming a richiesta gratuito video	Dal al	PAVM
Downloading gratuito audio	Dal al	Q.tà brani offerti Q.tà download messi a disposizione
Downloading gratuito video	Dal al	Q.tà video offerti Q.tà download messi a disposizione
Altro:	Dal al	

Data..... Il Licenziatario (timbro e firma)

**Allegato n. 4****PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I SERVIZI A PAGAMENTO**

Licenziatario Licenza n. periodo..... anno.....

Modalità di utilizzazione: punto (*)

Prezzo al pubblico (al netto dell'IVA)	Aliquota diritto d'autore (**)	Minimo di compenso (**)	Numero delle transazioni	Compenso totale	+ IVA 20%	Totale da corrispondere
€0,00			0		€0,00	€0,00
€0,00			0		€0,00	€0,00
€0,00			0		€0,00	€0,00
€0,00			0		€0,00	€0,00
€0,00			0		€0,00	€0,00
€0,00			0		€0,00	€0,00
€0,00			0	€0,00	€0,00	€0,00

(*) specificare se trattasi di utilizzazioni di cui al punto 4, 5, 6, 7,10, 11,12, 15 dell'allegato n. 1 della Licenza.

(**) indicare l'aliquota percentuale ed il minimo di compenso individuati in relazione alle modalità di utilizzazione, sulla base delle tipologie previste dall'allegato 1 della Licenza.

